Conto corrente con la Posta.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Lunedì, 19 agosto 1935 - Anno XIII — Numero 192

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 luglio 1935-XIII, n. **1493.**

Organici del personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 luglio 1926, n. 960, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2051, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 809;

Vista la legge 8 aprile 1935, n. 503;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario stabilire i ruoli definitivi del personale militare della Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1935-XIII entrano in vigore per il personale militare - ufficiali - della Regia aeronautica gli organici stabiliti dalla legge 6 gennaio 1931, n. 98 e successive modificazioni.

Art. 2.

A decorrere dalla data suddetta gli organici del personale militare - sottufficiali - della Regia aeronautica, sono i seguenti:

Arma aeronautica.

Ruolo combattente:

Marescialli di 1ª classe	n.	191
» di 2ª classe	»	246
» di 3ª classe	»	276
Sergenti maggiori e sergenti	»	887
	n.	1600

Ruolo specializzati:

Marescialli di 1ª classe	n.	644
» di 2ª classe	»	702
» di 3ª classe	»	744
Sergenti maggiori e sergenti	»	3138
	n.	5228

Genio aeronautico.

Ruolo assistenti tecnici:

Marescialli di 1ª classe	n.	24
» di 2ª classe	»	26
» di 3ª classe	»	29
Sergenti maggiori e sergenti	»	119
	n.	198

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 1935-1936 l'organico del personale militare - truppa - della Regia aeronautica, è il seguente:

Primi avieri e avieri scelti . . . . }
Avieri . . . . } n. 30.396

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1935-1936 il numero medio degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma, compresi quelli di prima nomina, che il Ministero dell'aeronautica è autorizzato a mantenere in servizio, è il seguente:

Ufficiali	n.	1500
Sottufficiali	»	1500

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1935 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1935-XIII, n. **1494.**

Soppressione delle Borse merci di Bologna, Firenze, Fiume, Genova, Milano, Napoli, Padova, Torino, Trieste, Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre la soppressione delle Borse merci, in quanto non più rispondenti alle

necessità del mercato nell'attuale ordinamento corporativo dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Borse merci di Bologna, Firenze, Fiume, Genova, Milano, Napoli, Padova, Torino, Trieste e Venezia sono soppresse dalla data del 1° luglio 1935.

I contratti in corso saranno regolati secondo le norme dei regolamenti speciali delle singole Borse o, in mancanza, secondo gli usi del mercato locale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 16 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. **1495.**

Modifica del R. decreto 8 novembre 1928, n. 2641, concernente la riforma della costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2641, relativo alla costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visti i Regi decreti 16 agosto 1934, nn. 1382 e 1383, che provvedono rispettivamente al riordinamento ed alla approvazione dei nuovi statuti della Confederazione fascista degli industriali e delle Associazioni ad essa aderenti, ed al riordinamento ed alla approvazione dei nuovi statuti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e delle Associazioni ad essa aderenti;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 370, col quale l'Istituto nazionale dell'esportazione, assume il nome di Istituto nazionale fascista per gli scambi all'estero;

Considerata l'opportunità di armonizzare la costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile con le variazioni intervenute, in virtù dei Regi decreti suaccennati, nell'ordinamento sindacale ed in quello dell'Istituto della esportazione;

Visti gli elenchi delle Associazioni allegati ai suddetti Regi decreti 16 agosto 1934, nn. 1382 e 1383;

Visto il R. decreto 14 marzo 1935-XIII, n. 710, in base al quale la denominazione di « Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento » sostituisce quella indicata al n. 36 dell'elenco *B* annesso al Regio decreto 16 agosto 1934, n. 1382, di cui sopra;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai numeri 12, 13, 14 e 15 dell'art. 2 del R. decreto 8 novembre 1928, n. 2641 sono sostituiti i seguenti:

12. Presidente della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

13. Segretario della Federazione nazionale fascista della gente di mare;

14. Segretario della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dei porti;

15. Presidente dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 16 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 82 — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 luglio 1935-XIII, n. **1496.**

Modifica delle norme relative ai diritti per la quotazione dei titoli presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1593, con il quale venne approvata la tariffa dei diritti per la Borsa valori di Torino;

Visto l'art. 7 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio e il n. 4 dell'articolo 32 e comma 2° dell'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, sui Consigli provinciali dell'economia corporativa;

Vista la deliberazione 19 giugno 1935-XIII del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino circa la modifica alla tariffa dei diritti per la quotazione dei titoli alla Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le norme, fissate con il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1593, sui diritti del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino per la quotazione dei titoli alla Borsa di Torino sono modificate come segue:

« In nessun caso il diritto può superare, nel suo complesso, il massimo importo annuo di L. 10.000.

L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1° gennaio.

L'anno in corso si computa per anno intero quando l'inscrizione del titolo sul listino ufficiale avvenga nel 1° semestre; quando invece l'inscrizione avvenga nel 2° semestre i diritti da corrispondersi sono ridotti a metà.

L'importo dei diritti si calcola sull'ammontare complessivo dei titoli al valore nominale.

L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.

Sono esenti da tassa i valori che la legge ammette di diritto a quotazione in Borsa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 16 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. **1497.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Pontelagoscuro.

N. 1497. R. decreto 13 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento con sede in Pontelagoscuro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. **1498.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta « Compagnia di S. Giovanni Battista la Kalca », in Palermo.

N. 1498. R. decreto 13 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta « Compagnia di San Giovanni Battista la Kalca », con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. **1499.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Rosario, in Prizzi (Palermo).

N. 1499. R. decreto 13 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma del Rosario, in Prizzi (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 luglio 1935-XIII, n. **1500.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Giovanni Plana » di Voghera ad accettare una donazione.

N. 1500. R. decreto 16 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Giovanni Plana » di Voghera, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 3000 nominali in consolidato italiano per l'istituzione, assieme ad altre L. 5000 date dalla Cassa, di una borsa di studio intitolata « Preside Angelo Luigi Massoni » per il conferimento di due premi annui, e viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII.

Attribuzione della proprietà di alcuni terreni della Nurra in provincia di Sassari al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la decisione in data 1° luglio 1935-XIII, depositata alla segreteria in data 8 stesso mese ed anno, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 stesso mese ed anno, all'attività in materia di colonizzazione al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta del Commissariato predetto, che i fondi rustici qui appresso indicati, siti nei comuni di Sassari e di Alghero, perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie, possono essere trasferiti al Commissariato:

Terreni intestati ai signori Fignoni Giuseppe, Maria, Giovanni, Raffaella, Carlo e Valentina fu Gerolamo e Chiappe Caterina fu Carlo vedova Fignoni, denominati con i vocaboli seguenti e con l'estensione a fianco di ciascuno indicata:

1.	Punta dell'Eru	ettari	131.74.81
2.	Sa Figu	»	53.77.32
3.	Filibertu	»	16.92.56
4.	Salto di Pinna	»	49.82.82
5.	Reigatile	»	140.52.98
6.	Brancai	»	52.69.34
7.	Pedru Chessa	»	54.65.08
8.	Bangius	»	42.48.36
9.	Muragasas	»	57.16.68
10.	Lazzaretto	»	248.56.49
11.	Palmavera	»	146.40.00
12.	Arenoso	»	109.78.85
13.	Risula	»	34.80.75
	Totale	ettari	1139.36.04

e riportati in catasto come segue:

Foglio IV mappale 2, 3, 6, 8, 9;
» IX » 7, 8;
» X » 1, 4, 5, 6;
» XII » 2, 3;
» XV » 17;

Foglio XVII mappale 17, 20, 21, 28;
» XIX » 3, 4, 5, 6, 20;
» XXIV » 3, 5, 6, 7, 8;
» XXVI » 5, 9;
» XXXIII » 10, 12;
» XXXV » 6, 9;
» XXXVI » 4, 7, 15, 27;
» XLVIII » 7, 8, 9;
» XLIX » 10, 11, 14, 15, 19, 22, 23, 26, 28;

Ritenuto che gli aventi diritto non hanno accettato la indennità di L. 490.762,55 offerta dal Commissariato;

Vista l'istanza in data 22 dicembre 1934-XIII del Commissariato medesimo, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini del Commissariato, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato e consecutive modificazioni ed aggiunte;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I terreni sopraindicati e descritti sono trasferiti in proprietà del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei terreni stessi, da parte del Commissariato predetto che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 490.762,55, offerta come indennità dal Commissariato e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1935 - Anno XIII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 199. — GUALTIERI.

(3047)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Aosta;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Aosta, delimitata dai seguenti confini: strada provinciale da Rivarolo Canavese ad Ozegna dal confine fra la provincia di Torino e quella di Aosta (regione Madonna delle Gave), sino al passaggio a livello della ferrovia Rivarolo Canavese-Ozegna; la linea ferroviaria stessa sino all'attraversamento del canale di Caluso, a monte del casello n. 20 (frazione S. Antonio del comune di Castellamonte); canale di Caluso sino alla sua derivazione dal torrente Orco, adiacente alla strada provinciale Castellamonte-Cuorgnè; strada provinciale suddetta sino all'incrocio con la linea ferroviaria Cuorgnè-Pont Canavese, alle porte di Cuorgnè; linea ferroviaria suddetta sino alla strada provinciale Cuorgnè-Valperga; strada suddetta sino all'incrocio col canale consortile Salassa-Favria; il canale suddetto fino alla frazione Valleri; frazione Valleri, strada S. Giuseppe sino a Salassa e circonvallazione da mattino fino al ponte Scotto; ponte Scotto, strada provinciale Salassa-Rivarolo Canavese, sino al confine con la provincia di Torino; linea di confine fra la provincia di Torino e quella di Aosta sino alla strada provinciale Rivarolo Canavese-Ozegna.

La Commissione venatoria provinciale di Aosta, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(3045)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1935-XIII.
Proroga di divieto di caccia in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nel territorio del comune di Prato (Firenze) compreso entro la seguente delimitazione:

lato sud-ovest, strada S. Leonardo-Faltugnano-mulattiera Faltugnano-Parminio;

lato nord, mulattiera Parminio-Foce dei Cerri;

lato est, Foce dei Cerri-limiti del comune di Prato con quello di Calenzano-sorgenti del fosso Rio a Buti fino alla strada di S. Leonardo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° settembre 1934, in una zona del comune di Prato (Firenze), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(3046)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1935-XIII.
Nomina del sig. dott. Lanella Michele a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Comi Ambrogio fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Lanella dott. Michele fu Lodovico;

Visto il relativo atto 21 maggio 1935-XIII, per notar Bottoni Giuseppe di Milano;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Lanella dott. Michele fu Lodovico è nominato rappresentante del sig. Comi Ambrogio fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 5 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(3019)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 564 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Hopfgartner Antonio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Selva dei Molini e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Hopfgartner Antonio fu Hopfgartner Anna, nato a Innsbruck il 14 maggio 1902, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Hopfgartner in « Giardini ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Oberhuber Cecilia fu Vincenzo, ed ai figli Enrico, Ottone, Emma, Maria Regina.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1891)

N. 1025 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Edler Anna nata Hofer;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dobbiaco e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate oposizioni;

Decreta:

Alla signora Edler Anna nata Hofer fu Antonio e della Schneider Maria, nata a Untertilliach il 17 luglio 1881, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Edler in « Nobile ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figliastra Rosa.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1892)

N. 696 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Perathoner Teresa;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Perathoner Teresa fu Antonio e della fu Linder Cristina, nata a S. Cristina il 25 luglio 1869, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Perathoner in « Pierantoni ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1893)

N. 519.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Agreiter Anna;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Martino in Badia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Agreiter Anna nata Isara fu Luigi e della Vittur Teresa, nata a S. Martino in Badia il 20 maggio 1865, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Agreiter in « Aiarei ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Maria e Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1894)

N. 921.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Koller Giulia nata Fritz;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Laives e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Kofler Giulia nata Fritz di Fritz Giuliana, nata a Holling l'8 novembre 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Kollel in « Campi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Editta, Walter, Carlo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1895)

N. 640 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Cristiano;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Cristiano fu Domenico e della Mussner Cristina, nato a Selva il 15 maggio 1872, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Mussner Maria Perpetua fu Giuseppe ed ai figli Cristina, Domenico, Antonio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 19 giugno 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Robella, provincia di Asti.

(3034)

Si comunica che il giorno 29 giugno 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Calcara, provincia di Bologna.

(3035)

Si comunica che il giorno 22 giugno 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Casino di Terra, provincia di Pisa.

(3036)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 273 - Mod. 168-T — Data: 20 marzo 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Santonastasi Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: cartelle 5% Littorio, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1319 - Mod. 168-T — Data: 22 gennaio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Maina Giacomo fu Giovanni Titoli del Debito pubblico: cartelle 5% Littorio, capitale L. 10.500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3029)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo del comune di San Remo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto 21 marzo 1920, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nel comune di San Remo, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari dei servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'articolo 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 10 ottobre 1935, domanda in carta da bollo da L. 6 corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descritto, redatto in carta semplice, dei titoli o documenti già prodotti.

Roma, addì 5 agosto 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3037)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del concorso al posto di segretario capo del comune di Viareggio.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 171 del 24 stesso mese, con cui è stato indetto il concorso per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Viareggio;
Ritenuto che per esigenze di servizio si rende necessario di soprassedere all'espletamento di detto concorso;

Decreta:

Il sopraindicato decreto Ministeriale in data 15 luglio 1935-XIII è revocato.

Roma, addì 5 agosto 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3038)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Prove scritte dell'esame di idoneità per la promozione al grado di 1° ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1934 registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1935, col quale è stato indetto un esame di idoneità per la promozione al grado 9° nel ruolo del gruppo *B* di ragioneria (primo ragioniere) nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di idoneità per la promozione al grado 9° nel ruolo di gruppo *B* di ragioneria (primo ragioniere) nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, sono fissati pei giorni 6, 7 e 8 novembre 1935 presso il Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena) alle ore 9.

Roma, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: TUMEDEI.

(3040)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.